

Sentenza n. 5780/2024 pubbl. il 17/05/2024

RG n. 517/2024

Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 17/05/2024



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
IL TRIBUNALE DI ROMA

Prima Sezione Lavoro



in persona del giudice, dott. Antonio Maria LUNA

all'esito dell'udienza del **16 maggio 2024**, sostituita dal deposito di note scritte ex art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente

S E N T E N Z A

nella causa civile iscritta al n. **517** del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno **2024**, vertente

T R A

██████████, elettivamente domiciliato in Roma, alla via ██████████, presso lo studio dell'avv. ██████████, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso

RICORRENTE

E

██████████ S.r.l.s. – in persona del legale rappresentante *pro tempore* sig. ██████████ – elettivamente domiciliata in ██████████, presso lo studio dell'avv. ██████████, che la rappresenta e difende, unitamente all'avv. ██████████, giusta delega in calce alla memoria di costituzione

CONVENUTA

OGGETTO: impugnazione di licenziamento con domanda di reintegra

CONCLUSIONI DELLE PARTI:

L'avv. ██████████, per il ricorrente: "...Per questi motivi, si chiede: **A) la dichiarazione dell'illegittimità e/o nullità e/o ingiustificatezza e/o l'annullamento del licenziamento del ricorrente intimato con lettera del 19**



Sentenza n. 5780/2024 pubbl. il 17/05/2024  
RG n. 517/2024  
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 17/05/2024

*maggio 2023 e, per l'effetto, la sua reintegrazione nel posto di lavoro senza interruzione di anzianità e con pagamento della retribuzione intanto perduta, con connessi adempimenti contributivi, nella misura di €2.043,18 (salvo aumenti); **B)** in subordine, la dichiarazione di nullità del licenziamento del ricorrente intimato con lettera del 19 maggio 2023 ai sensi dell'art. 2, comma 1, del D.lgs. n. 23/15 e, per l'effetto, la condanna della convenuta alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro, nonché, al risarcimento del danno pari a un'indennità commisurata all'ultima retribuzione maturata dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, nella misura di €2.043,18 (salvo aumenti), ed al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali per il medesimo periodo; **C)** in via ulteriormente subordinata, la dichiarazione dell'illegittimità e/o dell'ingiustificatezza e/o l'annullamento del licenziamento del ricorrente intimato con lettera del 19 maggio 2023, e per l'effetto, ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 23/15, la condanna della convenuta alla reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità commisurata all'ultima percepita, dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, pari ad €2.043,18 mensili (salvo i successivi aumenti), nonché la condanna al versamento dei contributi assistenziali e previdenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegra; **D)** in ulteriore subordine, la dichiarazione dell'illegittimità e/o dell'ingiustificatezza del licenziamento del ricorrente intimato con lettera del 19 maggio 2023, e, per l'effetto, ai sensi dell'art. 3, comma 1, del D.lgs. n. 23/15, la condanna della convenuta al pagamento di un'indennità risarcitoria onnicomprensiva nella misura di trentasei mensilità dell'ultima retribuzione, pari ad €2.043,18 (salvo i successivi aumenti), o in quell'altra misura ritenuta di giustizia, comunque non inferiore ad un minimo di sei mensilità. **E)** In estremo subordine, l'accertamento della violazione della procedura di cui all'art. 7 Stat. lav., e, per l'effetto, la condanna della convenuta ai sensi dell'art. 4 del D.lgs. n. 23/15 al pagamento di un'indennità ri-*



sarcitoria onnicomprensiva di dodici mensilità dell'ultima retribuzione, pari ad Euro 2.043,18 (salvo i successivi aumenti), o in quell'altra misura ritenuta di giustizia, comunque non inferiore ad un minimo di due mensilità. **F)** In caso di accoglimento delle domande di cui sub D ed E, la condanna della Banca convenuta al pagamento dell'indennità sostitutiva del preavviso, nella misura di Euro 2.043,18. **G)** Il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi e con vittoria di spese, competenze ed onorari, da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore che si dichiara antistatario”.

Gli avv.ti [REDACTED] e [REDACTED], per la società resistente: “...1) In via principale: Accertare legittimo il licenziamento intimato e per effetto rigettare il ricorso e tutte le avverse domande in esso contenute; 2) In via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di accoglimento dell'avversa domanda di dichiarazione dell'illegittimità del licenziamento irrogato al sig. [REDACTED] [REDACTED] per violazione della procedura disciplinare, limitare la condanna della parte resistente ex art. 4 Decreto Legislativo n. 23/2015 al pagamento di un'indennità non assoggettata a contribuzione previdenziale di importo pari a una mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto per ogni anno di servizio, in misura comunque non inferiore a due e non superiore a dodici mensilità; 3) Con vittoria di spese, competenze ed onorari di lite oltre iva e cpa”.

#### ESPOSIZIONE DEI FATTI

Con ricorso depositato il 3 gennaio 2024, [REDACTED], premesso di essere stato assunto dalla [REDACTED] S.r.l.s., a far data dal 12 ottobre 2020, per lo svolgimento delle mansioni di conducente di furgone con inquadramento al livello G1 del C.C.N.L. Logistica, Trasporto merci e Spedizione, ha esposto **che** è stato licenziato per giusta causa, con lettera del 19 maggio 2023, senza preventiva contestazione dell'addebito, con la seguente motivazione: «Siamo venuti a conoscenza dalla nostra committente, che in merito alla spedizione n. [REDACTED], indirizzata al destinatario [REDACTED], la



Sentenza n. 5780/2024 pubbl. il 17/05/2024  
RG n. 517/2024  
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 17/05/2024

*stessa non è mai pervenuta ed il cliente avendo chiesto la ricevuta di avvenuta consegna disconosceva la firma apposta sopra la stessa»; **che** il destinatario di tale spedizione, dott. ██████████, titolare di uno studio odontoiatrico, aveva richiesto la consegna di due pacchi presso la propria sede di lavoro; **che** esso ricorrente, giunto all'indirizzo di consegna e trovato chiuso lo studio, ha consegnato i pacchi al personale della adiacente farmacia, dichiaratosi disponibile a ritirarli per conto del dott. ██████ ed a consegnarglieli alla riapertura; **che** egli accettava la soluzione offerta poiché l'elevato numero di consegne giornaliere non gli avrebbe consentito di ritornare in altro orario; **che**, tuttavia, la persona che aveva ritirato i pacchi aveva ommesso di consegnarli tempestivamente al destinatario; **che** da ciò era sorto un disagio rapidamente chiarito poiché la segretaria del dott. ██████ aveva fatto sapere che i pacchi erano stati consegnati in ritardo dal personale della farmacia, per cui il disconoscimento della firma di ricezione da parte del destinatario non aveva avuto alcun seguito; **che** egli ha quindi impugnato il licenziamento con lettera trasmessa a mezzo p.e.c. l'11 luglio 2023, con la quale è stata anche lamentata l'omessa contestazione dell'addebito; **che** la società ha risposto ribadendo che vi era stato un "grave inadempimento contrattuale" e prospettando azioni risarcitorie; **che** l'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto è stata di €2.043,18; **e che** la società occupa 45 dipendenti ed ha un fatturato di circa 2,5 milioni di euro.*

Tanto premesso, il ricorrente ha sostenuto che, a causa della omessa procedura di contestazione dell'addebito, il licenziamento è nullo per contrarietà alla norma imperativa dell'art. 7, comma 2, Stat. Lav. con conseguente diritto alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al risarcimento dei danni pari a tutte le retribuzioni spettanti dal giorno del recesso fino a quello della reintegra; che, in subordine, seguendo l'insegnamento della Corte di Cassazione, il licenziamento è in ogni caso illegittimo parimenti con diritto alla reintegrazione; che, inoltre, i fatti indicati nella lettera di licenziamento non rispondono al



Sentenza n. 5780/2024 pubbl. il 17/05/2024  
RG n. 517/2024  
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 17/05/2024

vero; che, in subordine, l'eventuale mancanza sarebbe sanzionabile soltanto con un misura conservativa; e che, in estremo subordine, è dovuta quanto meno la tutela indennitaria ex art. 3, comma 1, d.lgs. n. 23/2015, ovvero quella di cui al successivo art. 4, qualora si ritenesse che la mancata contestazione sia un vizio meramente formale; e che, in ultimo, è dovuta l'indennità di preavviso, poiché il fatto non è qualificabile come giusta causa.

Il ricorrente ha pertanto formulato le conclusioni sopra trascritte.

La [REDACTED] S.r.l.s., costituitasi il 10 febbraio 2024, ha affermato che il ricorrente, nel corso del rapporto di lavoro, ha ricevuto numerosi richiami tutti afferenti a comportamenti di gravità tale da minare il rapporto fiduciario; che, infine, il 16 maggio 2023, essendo pervenuta lamentela dal cliente [REDACTED] circa l'omesso recapito di un pacco, essendo stata disconosciuta dal medesimo la sottoscrizione apposta sulla ricevuta di consegna, ed essendo altresì ciascuna delle condotte poste in essere dal lavoratore in contrasto con il regolamento aziendale relativo alle modalità di consegna delle merci, è stato deciso il licenziamento in tronco; e che, dopo il licenziamento, il ricorrente ha fruito del trattamento previdenziale NASPI.

La convenuta ha sostenuto che il ricorrente ha assunto comportamenti di insubordinazione; che l'episodio relativo al cliente [REDACTED] era solo l'ultimo di una lunga serie di violazioni; che, pertanto, è venuto meno il vincolo di fiducia; che, in virtù di quanto stabilito dall'art. 3 d.lgs. n. 23/2015, la reintegrazione è possibile solo nel caso in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato; che, pertanto, nella specie, sarebbe applicabile soltanto la tutela indennitaria; che, anche nel caso in cui si aderisse alla ricostruzione dei fatti operata dal lavoratore, sarebbe ravvisabile soltanto una violazione della procedura stabilita dall'art. 7 l. n. 300/1970, con conseguente diritto del ricorrente di ricevere un'indennità non inferiore a due mensilità e non superiore a dodici; e che, data la palese violazione degli obbli-



ghi contrattuali e l'effettiva sussistenza del fatto storico posto a fondamento del recesso, potrebbe trovare applicazione la misura indennitaria minima.

La convenuta ha perciò rassegnato le conclusioni sopra riportate.

#### MOTIVI DELLA DECISIONE

1. - E' pacifico il fatto che nessuna contestazione sia stata emessa ed inviata al lavoratore prima di irrogare il licenziamento con nota del 19 maggio 2023.

Deve conseguentemente constatarsi l'assenza di contestazione preventiva del fatto indicato nella lettera di licenziamento.

Essendo mancata del tutto la contestazione, deve reputarsi inesistente il procedimento disciplinare (Cass. civ., sez. lav., 14/12/2016, n. 25745: *“In tema di licenziamento disciplinare, il radicale difetto di contestazione dell'infrazione determina l'inesistenza dell'intero procedimento, e non solo l'inosservanza delle norme che lo disciplinano, con conseguente applicazione della tutela reintegratoria, di cui al comma 4 dell'art. 18 della l. n. 300 del 1970, come modificato dalla l. n. 92 del 2012, richiamata dal comma 6 del predetto articolo per il caso di difetto assoluto di giustificazione del provvedimento espulsivo, tale dovendosi ritenere un licenziamento disciplinare adottato senza alcuna contestazione di addebito”*; in senso conforme v. Cass. civ. sez. lav., 24/02/2020, n. 4879; v. anche, per la giurisprudenza di merito, Trib. Velletri 15.11.2022 in [www.studiolegale.leggiditalia.it](http://www.studiolegale.leggiditalia.it): *“Ed infatti, nel caso di omessa preventiva contestazione dell'addebito, si è in presenza di un vizio che, solo all'apparenza, ha carattere formale-procedurale, ma che in realtà si ripercuote sulla “sostanza” del licenziamento, avendo ad oggetto norme poste a presidio dell'esercizio del diritto di difesa. Peraltro, diversamente argomentando, si arriverebbe alla conseguenza che al datore di lavoro, per sottrarsi alla prova della sussistenza del fatto di rilievo disciplinare, e quindi alla condanna alla reintegra, basterebbe intimare il licenziamento al proprio dipendente senza muovergli alcuna contestazione di addebito”*).



Sentenza n. 5780/2024 pubbl. il 17/05/2024

RG n. 517/2024

Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 17/05/2024

Conseguentemente, tale ipotesi, secondo la ricostruzione sistematica della S.C., esula dalla violazione dell'art. 7 L. n. 300/1970 e non può considerarsi quindi come violazione della norma imperativa posta dalla citata disposizione.

Anche nel regime introdotto dal d.lgs. n. 23/2015 deve giungersi alla conclusione che la tutela applicabile è quella reintegratoria giacché l'art. 3, comma 2, del cit. decreto richiede pur sempre che vi sia un *fatto contestato* e cioè che una qualche contestazione vi sia stata prima della irrogazione della sanzione; si legge nella nuova disposizione normativa: *“Esclusivamente nelle ipotesi di licenziamento per giustificato motivo soggettivo o per giusta causa in cui sia direttamente dimostrata in giudizio l'insussistenza del fatto materiale contestato al lavoratore, rispetto alla quale resta estranea ogni valutazione circa la sproporzione del licenziamento, il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione del lavoratore nel posto di lavoro e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto, corrispondente al periodo dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore abbia percepito per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire accettando una congrua offerta di lavoro ai sensi dell'articolo 4, comma 1, lettera c), del decreto legislativo 21 aprile 2000, n. 181, e successive modificazioni. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria relativa al periodo antecedente alla pronuncia di reintegrazione non può essere superiore a dodici mensilità dell'ultima retribuzione di riferimento per il calcolo del trattamento di fine rapporto”* (nel senso della applicazione del principio secondo cui l'assenza di contestazione comporta assenza di giustificazione del licenziamento ed applicazione della tutela reintegratoria pure nel regime del d.lgs. n. 23/2015, oltre cit. Trib. Velletri 15.11.2022, si veda anche Trib. Roma sent. n. 2459/2022 del 17.03.2022 in cui, tra l'altro, si legge: *“Nel campo di applicazione del cd. “jobs act”, sul quale la S.C. non sembra essersi ancora pronun-*



*ciata, la questione si pone in termini parzialmente diversi, perché mentre l'art. 18, co. 4, nel consentire la tutela reale nel caso di "insussistenza del fatto", era governato dall'art. 5 della legge n. 604/66, che grava dell'onere della prova il datore, sicché il fatto era insussistente anche se solo non provato dal datore; l'art. 3, co. 2 addossa l'onere della prova dell'insussistenza del fatto sul lavoratore. Pur tuttavia, una volta stabilito che se è mancata una previa contestazione, è per definizione soddisfatta la condizione che "non esiste un fatto materiale contestato" (argomento evidentemente valido sia per l'art. 18, co. 6, che per l'art. 3, co. 2, ed ai relativi effetti), l'integrazione della fattispecie aggravata non dipende più comunque dal regime della prova dell'illecito sul piano sostanziale, ma, di per sé, dall'impossibilità di porre il fatto (qualunque fatto) a giustificazione del recesso; sicché il principio deve ritenersi applicabile anche nel caso di specie).*

**2.** - Pertanto, annullato il licenziamento, deve ordinarsi la reintegrazione del ricorrente nel posto di lavoro e condannarsi la convenuta al pagamento dell'indennità risarcitoria, maggiorata degli accessori di legge, sulla base della retribuzione mensile, correttamente computata nell'atto introduttivo in €2.043,18, dalla data del licenziamento fino alla reintegrazione. Si evidenzia che il periodo antecedente alla presente pronuncia ha avuto durata inferiore a dodici mesi.

Deve poi condannarsi la convenuta al pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento fino a quello dell'effettiva reintegrazione.

**3.** - Si osserva, infine, che irrilevante è la deduzione di eventuali mancanze commesse dal lavoratore ulteriori rispetto a quella (mai contestata) per la quale è stato irrogato il licenziamento. Le stesse avrebbero potuto aver rilievo soltanto se fossero state esse stesse contestate ai fini di eventuale recidiva oppure se, accertato l'illecito, fosse stato necessario effettuare una valutazione



Sentenza n. 5780/2024 pubbl. il 17/05/2024  
RG n. 517/2024  
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 17/05/2024

di proporzionalità della sanzione (v. Cass. civ. sez. lav., 26/11/2018, n. 30564; Id., 03/11/2016, n.22322).

4. - Le spese di lite, liquidate come in dispositivo, seguono la soccombenza.

Si precisa che le stesse sono determinate tenuto conto 1) delle caratteristiche, dell'urgenza e del pregio dell'attività prestata, 2) dell'importanza, della natura, delle difficoltà e del valore dell'affare, 3) delle condizioni soggettive del cliente, 4) dei risultati conseguiti, 5) del numero e della complessità delle questioni giuridiche e di fatto trattate, nonché delle previsioni delle tabelle allegate al decreto del Ministro della Giustizia n. 55 del 10.3.2014 nel loro valore minimo (per controversie di valore compreso tra €26.000,01 ed €52.000,00, applicabile anche alle controversie di valore indeterminato o indeterminabile) considerata la mancanza di complesse questioni di fatto e di diritto, per la fase di studio, quella introduttiva, quella di trattazione, stante l'adozione di provvedimento con cui è stata esclusa la necessità di svolgere attività istruttoria (v. Cass. civ. sez. VI, 02/10/2020, n. 20993), e quella decisionale. Ai compensi si aggiunge il rimborso forfetario delle spese generali pari al 15% degli stessi (art. 2 del D.M.), oltre I.V.A. e C.P.A. come per legge.

Non sussistono i presupposti per accogliere l'istanza di condanna della convenuta al pagamento di una somma di denaro ex art. 96, 3° comma, c.p.c., formulata dal ricorrente con le note scritte depositate il 18 aprile 2024, giacché non appare pretestuosa la resistenza in giudizio da parte della società (v. Cass. civ. sez. III, 04/08/2021, n. 22208) considerato che, per quanto sopra, non vi è ancora chiaro orientamento giurisprudenziale circa la tutela applicabile, nella vigenza del d.lgs. n. 23/2015, nell'ipotesi di licenziamento intimato in assenza di contestazione, come confermato dal fatto che lo stesso ricorrente ha invocato in via principale la tutela approntata per i casi di nullità e, solo in subordine, quella prevista dall'art. 2, comma 1, del cit. d.lgs. n. 23/2015.

P . Q . M .



Sentenza n. 5780/2024 pubbl. il 17/05/2024  
RG n. 517/2024  
Sentenza a verbale (art. 127 ter cpc) del 17/05/2024

Il Tribunale, definitivamente pronunciando sulla domanda proposta da [REDACTED], con ricorso depositato il 3 gennaio 2024, respinta ogni altra richiesta, così provvede:

1. - annulla il licenziamento intimato dalla convenuta con lettera del 19 maggio 2023;
2. - ordina la reintegrazione di [REDACTED] nel posto di lavoro e condanna la [REDACTED] S.r.l.s. al pagamento, in favore del ricorrente, dell'indennità risarcitoria, commisurata alla somma mensile di €2.043,18, dal 19 maggio 2023 fino alla data della reintegrazione, oltre rivalutazione monetaria ed interessi legali sulle frazioni mensili di capitale via via rivalutate dalle singole scadenze fino al soddisfo;
3. - condanna la [REDACTED] S.r.l.s. al versamento, in favore di [REDACTED] dei contributi previdenziali ed assistenziali dal giorno del licenziamento a quello dell'effettiva reintegra, oltre interessi legali;
4. - rigetta la domanda di condanna ex art. 96, 3° comma c.p.c.;
5. - condanna la [REDACTED] S.r.l.s. al pagamento, in favore dell'avv. [REDACTED], procuratore antistatario, delle spese di giudizio che liquida in complessivi €5.323,00#, di cui €694,00# per spese generali, ed €4.629,00# per compensi, oltre IVA e CPA;
6. - manda alla Cancelleria per la comunicazione ai procuratori costituiti.

Roma, 17 maggio 2024

Il Giudice  
*dott. Antonio M. Luna*

